



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 3

del 17-02-2024

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - "MARINA DI PUNTA ALA SOCIETA' PER AZIONI", CF 00161930532 - Revoca iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l'art. 6 rubricato "Cancellazioni", comma 3 del Regolamento per cui *"sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
- a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;*
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;*
 - c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;*

EM

d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione";

- VISTA** la nota del 30/01/2025 con la quale la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS) ha comunicato l'erronea trasmissione del rinnovo dell'affiliazione, e quindi dell'iscrizione al Registro CONI, per l'anno sportivo 2025, della "**MARINA DI PUNTA ALA SOCIETA' PER AZIONI**", CF **00161930532**;
- VISTA** l'iscrizione in data **13/03/2019** della "**MARINA DI PUNTA ALA SOCIETA' PER AZIONI**", CF **00161930532**, quale affiliata FIPSAS con codice affiliazione 0530096 e validità sino al **31/12/2025**;
- RITENUTI** pertanto, non sussistenti tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della succitata normativa, per l'anno 2025,

DISPONE

- la revoca dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**MARINA DI PUNTA ALA SOCIETA' PER AZIONI**", CF **00161930532**, fissando al **31/12/2024** la validità dell'iscrizione;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

